SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A04385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 2007.

Mancato funzionamento dell'ufficio UNEP della Corte di Appello di Milano. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota della Corte di Appello di Milano in data 12 febbraio 2007, protocollo n. 2852/UG/2007 dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della suddetta Corte d'Appello nel periodo compreso dal 6 al 10 maggio 2004 per sciopero degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte d'Appello di Milano nel periodo dal 6 al 10 maggio 2004 per sciopero degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2007

p. *Il Ministro:* SCOTTI

07A04379

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Urayeva Olena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Urayeva Olena, nata a Lutsk (Ucraina) il 30 agosto 1973, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di economista, conseguito in Ucraina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di baccelliere in economia, professore di economia, conseguito presso l'«Università Statale dell'economia di Kiev» il 30 giugno 1995 e del «Diploma di laurea magistrale in contabilità e revisione dei conti» presso l'«Università Statale dell'economia di Kiev» in data 30 dicembre 2000, in cui è specificato pure lo svolgimento di tirocinio;

Considerato che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante, risulta come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev del 18 aprile 2006 che «in base all'ordinamento locale il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di economista, revisore dei conti istituzioni bancarie»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. Del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Treviso rinnovato in data 15 giugno 2006, con scadenza il 15 giugno 2007 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Urayeva Olena, nata a Lutsk (Ucraina) il 30 agosto 1973, cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto societario, 3) diritto fallimentare, 4) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

07A04345

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Urayeva Olena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore dei conti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Urayeva Olena, nata a Lutsk (Ucraina) il 30 agosto 1973, cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di economista, conseguito in Ucraina, ai fini dell'accesso all'istituto dei revisori dei conti ed esercizio in Italia della professione di revisore dei conti;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di baccelliere in economia, professore di economia, conseguito presso l'«Università Statale dell'economia di Kiev» il 30 giugno 1995 e del «Diploma di laurea magistrale in contabilità e revisione dei conti» presso l'«Università Statale dell'economia di Kiev» in data 30 dicembre 2000, in cui è specificato pure lo svolgimento di tirocinio;

Considerato che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante, risulta come da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev del 18 aprile 2006 che «in base all'ordinamento locale il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di economista, revisore dei conti istituzioni bancarie»;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di revisore dei conti e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. Del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso rinnovato in data 15 giugno 2006, con scadenza il 15 giugno 2007 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Urayeva Olena, nata a Lutsk (Ucraina) il 30 agosto 1973, cittadina ucraina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'«Istituto dei revisori dei conti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto commerciale, 2) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare all'Istituto dei revisori dei conti domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

07A04344

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cicco Ilaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig. Cicco Ilaria, nata a Milano il 16 settembre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/03, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'«Università Cattolica del Sacro Cuore» di Milano in data 14 aprile 2004;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 8 settembre 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 23 ottobre 2006;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta 25 gennaio 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cicco Ilaria, nata a Milano il 16 settembre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su inoltre su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04343

DECRETO 15 maggio 2007.

Trasferimento di notaio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2007, con il quale il notaio Gisolfi Italo veniva trasferito nel comune di Capri, distretto notarile di Napoli, sede notarile messa a concorso con bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2006;

Ritenuto che il notaio Gisolfi Italo in data 3 aprile 2007 ha presentato istanza di revoca al predetto trasferimento per gravi e comprovati motivi sopraggiunti;

Ritenuto, pertanto, che il decreto direttoriale 7 marzo 2007 è stato revocato con successivo decreto direttoriale 23 aprile 2007 nella parte che ha disposto il trasferimento del notaio Gisolfi Italo alla su menzionata sede di Capri;

Vista la graduatoria del relativo concorso nella quale risulta classificato nell'ordine, per l'assegnazione della sede medesima, il notaio Limosani Alfredo, residente in Napoli, distretto notarile di Napoli;

Vista la dichiarazione di accettazione da parte del notaio Limosani Alfredo in data 2 maggio 2007;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Limosani Alfredo, notaio residente nel comune di Napoli, d.n. di Napoli, è trasferito nel comune di Capri, d.n. di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, 15 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04383

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2007.

Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Rilevata la necessità di emanare direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio al fine di disciplinare ed uniformare le modalità di impiego del processo prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, la metodologia descritta nel presente decreto può essere applicata:

a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;

b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 3.

Domanda di parere di conformità sul progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I, lettera *A)*, al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito nell'allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l'opportunità di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonché della rilevante complessità correlata all'esame dei progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.

Art. 4.

Domanda di deroga

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto — determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 — maggiorata del cinquanta per cento.

Art. 5.

Dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 è comprensiva anche della dichiarazione in merito all'attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Art. 6.

Sistema di gestione della sicurezza antincendio

1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.

2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.

4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo.

5. Qualora l'esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validità del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.

Art. 7.

Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

1. È istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni inerenti l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

2. L'Osservatorio espleta attività di monitoraggio, adotta misure tese ad uniformare le modalità attuative dell'approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonché fornisce i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l'uniformità applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano all'Osservatorio i dati inerenti i progetti esaminati redatti secondo l'approccio ingegneristico. L'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la propria attività, può richiedere ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica inerente singoli procedimenti.

3. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell'Area I - Coordinamento e sicurezza del lavoro.

4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

1. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

curva di rilascio termico (Heat Release Rate - HRR): energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W;

incendio di progetto: descrizione quantitativa di un focolare previsto all'interno di uno scenario di incendio;

livelli di prestazione: criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una valutazione di sicurezza;

processo prestazionale: processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici;

scenario di incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l'ambiente nel quale si sviluppa l'incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva;

scenario di incendio di progetto: specifico scenario di incendio per il quale viene svolta l'analisi utilizzando l'approccio ingegneristico.

2. *Generalità.*

1. L'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione.

2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell'iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all'analisi quantitativa degli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.

3. Restano ferme le responsabilità in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. *Analisi preliminare (prima fase).*

3.1. *Definizione del progetto.*

1. In questa fase viene definito il progetto al fine di identificare e documentare almeno i seguenti punti:

eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dell'attività;

individuazione dei pericoli di incendio connessi con la destinazione d'uso prevista;

descrizione delle condizioni ambientali per l'individuazione dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero produrre;

analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione d'uso prevista.

3.2. *Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio.*

1. In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi di sicurezza antincendio in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ed in relazione alle specifiche esigenze dell'attività in esame, ivi compresa la sicurezza delle squadre di soccorso. Gli obiettivi servono quindi come capisaldi di riferimento per stabilire i livelli di prestazione.

3.3. *Individuazione dei livelli di prestazione.*

1. In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi. I parametri possono includere, ad esempio, temperature massime dei gas, livelli di visibilità, livelli di esposizione termica per le persone o per i materiali.

2. Successivamente devono essere quantificati i livelli di prestazione ossia devono essere definiti i valori numerici rispetto ai quali verificare i risultati attesi dal progetto. Tali valori possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la norma ISO/TR 13387, la norma BS 7974, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001.

3.4. *Individuazione degli scenari di incendio di progetto.*

1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti, svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del processo di progettazione prestazionale.

2. L'identificazione degli elementi di rischio d'incendio che caratterizzano una specifica attività, se condotta in conformità a quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, permette di definire gli scenari d'incendio, intesi quali proiezioni dei possibili eventi di incendio. Nel processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso. A tal fine risultano determinanti, tra l'altro, le seguenti condizioni:

stato, tipo e quantitativo del combustibile;

configurazione e posizione del combustibile;

tasso di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata (HRR max);

tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;

caratteristiche dell'edificio (geometria del locale, condizioni di ventilazione interna ed esterna, stato delle porte e delle finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);

condizioni delle persone presenti (affollamento, stato psicofisico, presenza di disabili, ecc.).

4. *Analisi quantitativa (seconda fase).*

4.1. *Scelta dei modelli.*

1. Il primo approccio progettuale consiste nella scelta dei modelli da applicare al caso in esame per la valutazione dello sviluppo dell'incendio e delle sue possibili conseguenze, nonché per la valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base di valutazioni inerenti la complessità del progetto, può optare tra i modelli che le attuali conoscenze tecniche di settore mettono a disposizione.

4.2. *Risultati delle elaborazioni.*

1. L'applicazione del modello scelto all'opera in esame deve fornire una serie di parametri numerici che servono a descrivere l'evoluzione dell'incendio ed a consentire lo sviluppo della progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati.

2. Il documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, può essere preso a riferimento per l'individuazione dei principali parametri che descrivono l'incendio.

3. Ai fini della determinazione del comportamento strutturale della costruzione soggetta all'azione derivante dallo scenario di incendio di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.2 e 5 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

4.3. *Individuazione del progetto finale.*

1. Al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve essere presentato il progetto che è stato verificato rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di prestazione individuati.

4.4. *Documentazione di progetto.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione di progetto deve essere integrata:

relativamente alla fase preliminare (prima fase), dal sommario tecnico di cui al precedente punto 2, comma 1, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione;

per quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di analisi quantitativa (seconda fase), è richiesta una particolare attenzione alle modalità di presentazione dei risultati in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.

2. L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per l'analisi svolta. Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi e agli schemi grafici, devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei punti significativi ai fini della valutazione dell'andamento dei fenomeni connessi allo sviluppo dell'incendio, in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si devono fornire le seguenti indicazioni:

modelli utilizzati: il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato;

parametri e valori associati: la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali;

origine e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere fornite indicazioni in merito all'origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con riferimento alla denominazione, all'autore o distributore, alla versione e alle validazioni sperimentali. Deve essere altresì fornita idonea documentazione sull'inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica nonché indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei codici;

confronto fra risultati e livelli di prestazione: in funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto dei livelli di prestazione indicati nell'analisi preliminare, al fine di evidenziare l'adeguatezza delle misure di protezione che si intendono adottare.

3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.

4. Come già richiamato in precedenza, una documentazione appropriata assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto. A partire da questa documen-

tazione sarà chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione corretta e soprattutto il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.

5. *Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).*

1. La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati *ad hoc*, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.

2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

organizzazione del personale;

identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;

controllo operativo;

gestione delle modifiche;

pianificazione di emergenza;

sicurezza delle squadre di soccorso;

controllo delle prestazioni;

manutenzione dei sistemi di protezione;

controllo e revisione.

07A04360

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2007.

Consegna definitiva alla provincia di Salerno ed al comune di Caggiano di alcune opere collaudate, ai sensi dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con la quale, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario *ad acta*, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive (oggi M.S.E.) di nomina del commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive (oggi M.S.E.) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il decreto del 21 dicembre 2005 con il quale il Ministro delle attività produttive (oggi M.S.E.), a completamento del programma complessivo di attività ed in aggiunta alle funzioni già trasferite con il citato decreto ministeriale 21 febbraio 2003, ha trasferito al commissario *ad acta* tutte le restanti attività connesse ai progetti di infrastrutturazione ex art. 32 legge n. 219/1981 di cui al comma 1 art. 86 legge n. 289/2002 e relative dotazioni finanziarie;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministero segretario di Stato all'uopo designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 - concedente - ed il raggruppamento temporaneo di Imprese Pizzarotti & C. S.p.A. (capogruppo e mandataria) - concessionario - con la quale sono state affidate al medesimo concessionario la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture dei Nuclei industriali di S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba ed Isca Pantanelle;

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato in data 26 giugno 1989, con il quale è stata affidata all'A.T.I. Pizzarotti & C. S.p.A. ed altre la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19ter, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria per un importo stimato sulla base del progetto di massima, redatto e consegnato dal mese di maggio 1987 ed approvato dal comitato tecnico amministrativo in data 14 giugno 1989;

Visto il decreto n. 579/32/CO/MISM del 28 giugno 1989 con il quale è stato approvato il suddetto progetto di massima della strada di collegamento tra l'area industriale «Isca Pantanelle» e la s.s. 19ter, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché il sopracitato atto aggiuntivo;

Visto il decreto n. 212/32.CO/MISM del 28 febbraio 1990 con il quale è stato approvato, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, il progetto esecutivo relativo al solo lotto funzionale individuato tra il km 0+0 ed il km 6+199,50, con bretella di svincolo alla viabilità esistente;

Visto l'atto di transazione stipulato in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico) ed il concessionario con il quale sono state definite le controversie relative a tutti i progetti affidati in concessione all'A.T.I. Pizzarotti & C S.p.A.;

Visto che con il suddetto atto è stato, altresì, confermato l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di completamento dal km 6+199,50 (Sez. 310) a fine lotto (II lotto);

Visto il decreto n. 356/MICA/GST del 17 luglio 1997 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stata approvata la maggiore somma relativa all'impegno assunto dall'amministrazione con la transazione del 17 luglio 1997;

Visto il decreto n. 360/GST/MICA del 18 dicembre 1998 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stato approvato il II lotto di completamento della strada «Isca - Polla», in prosecuzione del I lotto in corso, tra la progr. km 6+199,50 e lo svincolo sulla s.s. 19ter;

Visto il decreto n. 119/GST/MICA del 27 ottobre 2000 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;

Visto il decreto n. 11/B5/MICA del 31 gennaio 2001 del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stato approvato, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato in data 16 gennaio 2001 prot. n. 0004122, l'atto di transazione sottoscritto in data 17 luglio 1997 tra il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (oggi M.S.E.) e l'A.T.I. Pizzarotti & C. S.p.A. ed altre;

Visto il decreto n. 27/B5/MAP del 6 marzo 2003 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 2;

Visto il decreto n. 58/B5/MAP del 30 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 3;

Visto il decreto n.25/B5/MAP del 10 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 4;

Vista il decreto n. 4/B5/MAP del 6 febbraio 2006 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stata approvata la perizia finale di assestamento;

Visto il verbale di consegna anticipata provvisoria sottoscritto in data 26 gennaio 2006 con il quale il competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico ha consegnato, per quanto di rispettiva competenza, alla provincia di Salerno ed al comune di Caggiano l'opera realizzata;

Visto l'atto unico di collaudo dei lavori in argomento, redatto dalla commissione di collaudo in data 4 ottobre

2006, approvato con decreto n. 65/B5/MSE del 17 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata con decreto prefettizio del 17 ottobre 2006 prot. n. 00423392006-10-06 S.G.A.C.;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Vista la propria comunicazione n. 5456 del 2 gennaio 2007 relativa alla consegna definitiva dell'opera ai medesimi citati destinatari, di competenza commissariale giusta comma 1 del citato art. 86 legge n. 289/2002;

Visto che nei termini assegnati con la citata comunicazione n. 5456 del 2 gennaio 2007 non risulta pervenuta alcuna diversa osservazione da parte della provincia di Salerno e del comune di Caggiano;

Visto che l'ufficio commissariale ha provveduto a trasmettere alle citate amministrazioni la documentazione relativa alle procedure espropriative, giusta nota commissariale n. 5781 del 12 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, sono consegnate definitivamente:

alla provincia di Salerno la strada di collegamento tra l'area industriale Isca-Pantanelle con la ex s.s. 19ter, nei pressi dell'abitato di Polla, e l'autostrada Salerno - Reggio-Calabria - II lotto funzionale dalla progressiva km 6+199,50 allo svincolo sulla s.s. 19ter, di cui al progetto n. 39/60/6077/02;

al comune di Caggiano la viabilità secondaria di interesse comunale realizzata nell'ambito del citato progetto n. 39/60/6077/02.

Art. 2.

La provincia di Salerno ed il comune di Caggiano provvederanno a volturare l'intestazione dei suoli espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

La provincia di Salerno ed il comune di Caggiano provvederanno, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome eventuali contratti di fornitura, titolarità di concessioni, etc., relativi alle opere di rispettiva competenza.

Art. 4.

Il concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre resta responsabile di eventuali vizi e difetti di costruzione secondo quanto previsto dal codice civile nei confronti della provincia di Salerno ed il comune di Caggiano.

Art. 5.

A seguito della consegna definitiva di cui al precedente art. 1 resta a carico della provincia di Salerno e del comune di Caggiano ogni rapporto o controversia comunque in futuro nascente con terzi in relazione alla gestione delle rispettive opere di competenza consegnate.

Art. 6.

Resta fermo quant'altro riportato nel verbale di consegna anticipata provvisoria del 26 gennaio 2006 e non modificato dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto viene notificato alla provincia di Salerno e al comune di Caggiano, destinatari delle opere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e al concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a. ed altre.

Art. 8.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2007

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

07A04369

DECRETO 7 maggio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Go.Fin., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 maggio 1984 con cui la S.p.a. So.Go.Fin. con sede legale in Milano, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1991 con il quale il dott. Antonio Fezzi è nominato commissario della S.p.a. So.Go.Fin. in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Go.Fin. è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Milano del piano di riparto finale, del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della S.p.a. So.Go.Fin. ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 2007 con la quale il commissario liquidatore comunica che il piano di riparto finale, non opposto, è stato eseguito e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Go.Fin.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Go.Fin. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.p.a. So.Go.Fin. risulta trasferita in Milano via Sassari n. 2;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Go.Fin. con sede legale in Milano via Sassari n. 2.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A04378

DECRETO 7 maggio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 maggio 1984 con cui la S.r.l. Gummiflex con sede legale in Torino, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1991 con il quale il dott. Antonio Fezzi è nominato commissario della S.r.l. Gummiflex in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della S.r.l. Gummiflex ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 2007 con la quale il commissario liquidatore comunica che i documenti del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione non sono stati opposti e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.r.l. Gummiflex risulta trasferita in Milano via Sassari n. 2;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gummiflex con sede legale in Milano via Sassari n. 2.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A04377

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Karoline Rosa Blaas, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che ai fini dell'accesso all'insegnamento delle classi di concorso:

16/A costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;

25/A disegno e storia dell'arte;

28/A educazione artistica;

61/A storia dell'arte;

71/A tecnologie e disegno tecnico;

il piano degli studi seguito dall'interessata non è assolutamente sufficiente a consentire il riconoscimento degli insegnamenti richiesti, per la mancanza di competenze specialistiche, abilità grafico-pittoriche e plastiche, conoscenze necessarie a condurre gli insegnamenti comprendenti la trattazione dei temi di storia di tutte le arti visive, pittura e scultura comprese;

Ritenuto, che non sono individuabili misure compensative atte a sanare le gravi carenze riscontrate e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli insegnamenti sopra richiesti;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento delle sole discipline «Disegno tecnico e artistico» - cl.c. 27/A e «Educazione tecnica» - cl.c. 33/A, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Diplom - Ingenieurin, Studienrichtung Architektur» rilasciato dall'Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria) il 9 novembre 2000 posseduto dalla cittadina italiana Karoline Rosa Blaas nata a Merano (Bolzano) il 21 novembre 1973;

titolo di abilitazione all'insegnamento: dichiarazione rilasciata il 4 ottobre 2006 dalla «Landesschulrat» di Innsbruck sull'esperienza lavorativa che abilita in Austria all'insegnamento ai sensi della legge austriaca «Beamtendienstrechtsgesetz» seconda cifra 23.1 comma 5 dell'allegato 1,

posseduto dalla cittadina italiana Karoline Blaas nata a Merano (Bolzano) il 21 novembre 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo, n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

27/A disegno tecnico e artistico;

33/A educazione tecnica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04371

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Verena Fauster, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschaften - Studienrichtung Biologie, Studienzweig Microbiologie», rilasciata dall'Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria) il 2 aprile 2004;

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschaften - Studienrichtung Biologie und Erdwissenschaften» (Lehramt an höheren Schulen) rilasciato dall'Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria) il 25 aprile 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) «Abschlussbestätigung» rilasciato dall'Istituto per la formazione professionale degli insegnanti e ricerca scientifica scolastica dell'Università di Innsbruck (Austria) il 31 maggio 2001;

b) attestato di adempimento della pratica d'insegnamento svolto presso l'Istituto professionale per i servizi economico-aziendali e turistici con annesso Istituto per i servizi sociali in lingua tedesca «R. Gasteneir» di Bolzano nell'anno scolastico 2005/2006 (a completamento dell'abilitazione), ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge sulla pratica di insegnamento, Gazzetta Ufficiale federale austriaca n. 145/88, posseduto dalla cittadina italiana Verena Fauster nata a Bolzano il 15 agosto 1978, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

40/A «Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio»;

57/A «Scienza degli alimenti»;

59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04370

DECRETO 5 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Tatiana Nikolaevna Pavlova, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Tatiana Nikolaevna Pavlova, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata

della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 49 comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il diploma di laurea n. 126299 di «Concertista di un complesso cameristico, insegnante, maestro concertatore - specializzazione: Pianoforte», conseguito presso l'Istituto universitario statale di musica e pedagogia «Gnesiny» di Mosca il 5 giugno 1987, dalla cittadina portoghese Tatiana Nikolaevna Pavlova nata a Mosca (Russia) il 4 giugno 1963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di pianoforte nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A - «Strumento musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04372

DECRETO 16 aprile 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Erica Basso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Erica Basso, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lingue e letterature straniere ad indirizzo filologico letterario», conseguito presso l'Università «Ca Foscari» di Venezia il 2 luglio 2002;

abilitazione all'insegnamento:

a) certificato «Professional graduate certificate in education», conseguito in data 9 luglio 2004 presso il S. Martin's College - University of Lancaster;

b) certificato di «Qualified teacher status» n. 03/47402 - qualifica di idoneità all'insegnamento rilasciato in data 1° agosto 2004 - dal General Teaching Council for England;

c) certificato di «Iduction» n. RP 03/47402 conseguito il 30 novembre 2005, attestato dal General Teaching Council for England,

posseduto dalla sig.ra Erica Basso nata a San Donà di Piave (Venezia) il 26 maggio 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera»;

46/A «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 aprile 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04375

DECRETO 9 maggio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sara della Rocca, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Sara della Rocca, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 21 dicembre 2006 (protocollo n. 11740) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 3 aprile 2007 - protocollo n. 5636 con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Latina ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Lettere» conseguita il 25 febbraio 2004 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Curso De Aptitud Pedagògica» conseguito nell'anno accademico 2005/2006 presso l'Institut de Ciéncies de l'Educaciò dell'Universitat De Barcelona (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana Sara della Rocca, nata a Cassino (Frosinone) il 14 novembre 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

43/A - Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media;

50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

51/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;

52/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 maggio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A04374

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 maggio 2007.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 607/Ric. del 5 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 21 marzo 2007, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

PIEMONTE

BIRAGHI S.p.A.

Via Cuneo, 1 – 12030 Cavallermaggiore (CN)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
15.51.2
Punto di primo contatto

Tel. 0172-3801		E-mail	s.bisotti@biraghi.it
Fax 0172-380298		Sito Internet:	www.biraghi.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

MICROGLASS S.r.l.

Via Masieres, 25/B – 33080 San Quirino (PN)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
29.21.1 Costruzione forni a microonde per l'industria
Punto di primo contatto

Tel.	0434-917171	E-mail	info@microglass.biz
Fax	0434-917075	Sito Internet:	www.microglass.biz

SERICHIM S.r.l.

Piazzale F. Marinotti, 1 – 33050 Torviscosa (UD)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica
Punto di primo contatto

Tel.	0431-381403	E-mail	segreteria@serichim.it
Fax	0431-381400	Sito Internet:	www.serichim.it

TOSCANA

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.

Via Cassia Nord, 351 – 53014 Monteroni d'Arbia (SI)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
24.40 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali;
24.41 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;
24.42 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Punto di primo contatto

Tel.	0577-372800	E-mail	e.auriemma@galenicasenese.it
Fax	0577-374393		

LAZIO

SIDERURGICA LATINA MARTIN S.p.A.

Via Oger Martin, 21 – 03024 Ceprano (FR)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio
73.10 Assistenza all a ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi;
74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
74.30.2 Laboratorio prove meccaniche, metallografie, analisi chimiche, controlli non distruttivi, prove su materiali da costruzione
Punto di primo contatto

Tel.	0775-91991	E-mail	alessandro.giannasi@slmspa.com
Fax	0775-9199222	Sito Internet:	www.slmspa.com

CAMPANIA

OPM STAMPI S.r.l. – Centro pilota di progettazione macchine industriali

S.S. Dei Due Principati - Località Acquamela – 84081 Baronissi (SA)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

29.40	Fabbricazione di macchine utensili

Punto di primo contatto

Tel.	089-955527	E-mail	opmsrl@tin.it
Fax	089-878699	Sito Internet:	www.opmstampi.com

PRIMECO S.r.l.

Via Aldo Moro I Trav. 18 – 80045 Pompei (NA)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72	Informatica e attività connesse;
73	Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria e delle scienze naturali;
64.2	Telecomunicazioni

Punto di primo contatto

Tel.	081-8505011	E-mail	primeco@primeco.it
Fax	081-0082971	Sito Internet:	www.primeco.it

CALABRIA

CRATI S.c.r.l. – Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Tecnologie Innovative – Laboratorio di meteorologia e climatologia LAMEC

Cubo 30/C c/o Università della Calabria – 87036 Rende (CS)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.10	Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
73.10.1	Ricerca e sviluppo per filiera agroalimentare e le applicazioni della meteorologia e climatologia;
74.20.2	Servizi di ingegneria integrata

Punto di primo contatto

Tel.	0984-401744	E-mail	crati@crati.it
Fax	0984-401660	Sito Internet:	www.crati.it

BIOCHIMICA CONTROL S.r.l.

Via Corrado Alvaro – Palazzo Zito, 38 – 88900 Crotone (KR)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.10	Ricerca e sviluppo nella biologia;
74.30.1	Collaudi ed analisi tecniche

Punto di primo contatto

Tel.	0962-23591	E-mail	francesco.costa24@tin.it
Fax	0962-908078		

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

MEDITALIA S.r.l.
Via della Piana, 1 – 23030 Lovero Valtellino (SO)
Punto di primo contatto

Tel.	0342-771070	E-mail	g.mazzaro@meditaliasrl.com
Fax	0342-771071	Sito Internet:	www.meditaliasrl.com

Iscrizione nell'albo al posto di MEDISCA FARMACEUTICI S.r.l. per cessione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2007

Il dirigente: COBIS

07A04376

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007.

Revoca dell'autorizzazione, alla società «C.A.F. Sud Solidale S.r.l.», in Napoli, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone

la revoca dell'autorizzazione concessa per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati alla società C.A.F. Sud Solidale, con sede in Napoli al corso S. Giovanni a Teduccio n. 704, con decreto direttoriale n. 104 del 31 maggio 2005 e successivi decreti rettificativi n. 114 del 14 giugno 2005 e n. 127 del 22 giugno 2005, iscritta al n. 80 nell'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

La presente revoca è disposta a seguito dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione redatto dall'ufficio Audit esterno di questa direzione regionale in data 12 aprile 2007, a conclusione dell'attività di controllo finalizzata a verificare il corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale posta in essere dal C.A.F. Sud Solidale, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Dall'attività preliminare e dall'esame congiunto degli atti messi a disposizione dei verbalizzanti è stato, innanzitutto, rilevato che la compagine sociale del C.A.F. è costituita da nove soci e non dalla sola associazione Sud Solidale, come impropriamente indicato nella richiesta di autorizzazione.

La predetta istanza è stata presentata ai sensi dell'art. 32 lettera *e)* del decreto legislativo n. 241/1997 (sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti) ed anche nel proprio sito internet il C.A.F. si qualifica quale centro costituito da sostituti d'imposta.

Al riguardo, i verificatori hanno accertato che tra i nove soci che compongono la compagine sociale solo tre rivestono la qualifica di sostituti d'imposta quali datori di lavoro, e tale qualifica non appartiene all'associazione Sud Solidale, promotrice del C.A.F.

Inoltre, da un'analisi approfondita dell'elenco dei nominativi aderenti all'associazione Sud Solidale, i verificatori hanno accertato l'insussistenza del requisito numerico previsto dall'art. 32 lettera *e)* del decreto legislativo n. 241/1997, in quanto la predetta associazione non aveva, né all'atto della richiesta di autorizzazione né alla data della verifica 50.000 soci, né sostituti d'imposta con 50.000 dipendenti.

L'affermazione di parte che tra gli iscritti alle numerose associazioni aderenti a loro volta all'associazione Sud Solidale, promotrice del C.A.F., vi siano sostituti d'imposta con almeno 50.000 dipendenti, con particolare riferimento all'associazione internazionale Italiani nel Mondo, non ha trovato conforto documentale, sebbene richiesto in sede di accesso.

Il relativo riscontro eseguito in anagrafe tributaria dai verificatori auditors ha, infatti, evidenziato che la predetta associazione, quale sostituto d'imposta, annovera solo n. 19 lavoratori dipendenti, riscontrandosi anche per altre associazioni un numero trascurabile di lavoratori dipendenti. Inoltre, per le altre associazioni (Medimpresa, Associazione Calabria Mondo, Associazione Regno delle due Sicilie), non risulta prodotta alcuna dichiarazione né reddituale né quale sostituto d'imposta.

Oltre ai rilievi di cui sopra, nel processo verbale emergono ulteriori considerazioni relative ai numerosi centri di raccolta, già oggetto di numerosi accessi svolti nell'anno 2006 da funzionari dell'Audit esterno.

È noto che ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i C.A.F. dipendenti possono affidare ai propri soci od associati le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, nonché le operazioni di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione.

I predetti controlli nei confronti dei centri di raccolta del C.A.F. Sud Solidale hanno evidenziato che tali strutture decentrate sono riconducibili a studi professionali di liberi professionisti i cui responsabili non avevano, al momento dell'accesso, la qualità di sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti, risultando, quindi, privi dei requisiti per essere soci di un C.A.F. costituito ai sensi dell'art. 32. lett. *e)* del decreto legislativo, n. 241 del 1997.

Al riguardo, si sono espresse la direzione centrale Audit e sicurezza e la soppressa direzione centrale Gestione tributi (rispettivamente con nota n. 124458 del 31 luglio 2003 e nota n. 3/4/117874 del 30 luglio 2003), e, da ultimo, la direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne, con nota del 20 febbraio 2007, prot. n. 2006/106795, emanata con riferimento ad uno specifico quesito formulato da questa direzione regionale, nella quale è stato ribadito che «il professionista può essere considerato socio o associato di un C.A.F. dipendenti solo se è un professionista del pubblico e privato impiego iscritto nella propria associazione di lavoratori dipendenti che ha costituito il C.A.F. oppure se è un sostituto d'imposta iscritto all'associazione di sostituti d'imposta che ha costituito il C.A.F.

Ciò in quanto, ai fini dello svolgimento dell'attività prevista dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, la definizione di socio o associato non può prescindere dalla natura dell'associazione cui il soggetto è iscritto e che ha costituito il C.A.F.

Il presente provvedimento è adottato in considerazione di tutto quanto sopra esposto ed in conformità alle direttive impartite dalla direzione centrale Gestione tributi, ora direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne, con la su menzionata nota n. 3/4/117874 del 30 luglio 2003.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla direzione centrale Audit e sicurezza, alla direzione centrale Servizi ai contribuenti e al C.A.F. interessato.

Norme e prassi citate nell'atto:

decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

nota della direzione centrale Gestione tributi, n. 3/4/117874 del 30 luglio 2004;

nota della direzione centrale Audit e sicurezza, n. 124458 del 31 luglio 2003;

nota della direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne.

Napoli, 10 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A04497

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2007.

Autorizzazione, alla società «Centro assistenza fiscale CIDEC S.r.l.» - in breve «CAF CIDEC S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato li regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18 della precitata legge n. 413/1991;

Visti gli articoli 32, 33, 34, 35 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 inseriti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 recante norme volte all'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al cap. II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 2 febbraio 2007, integrata in data 19 marzo 2007 dalla copia del protocollo d'intesa ed adesione alla FEAPI dell'Associazione ANACI, con la quale la società «Centro assistenza fiscale CIDEC S.r.l.», in breve «CAF CIDEC S.r.l.», legalmente rappresentata dall'amministratore unico Balsamo Renato, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lettera *e)* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;

Visto l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata «C.A.F. dipendenti e pensionati uniti S.r.l.» con sigla «C.A.F. D.P.U. S.r.l.» a rogito notaio Valerio Tacchini di Milano del 29 luglio 2003, repertorio n. 13139 e n. 2992 di raccolta, registrato all'ufficio di Milano 1 in data 1° agosto 2003 al n. 9485 serie 1 e la modifica della denominazione in «Centro assistenza fiscale CIDEC S.r.l.», in breve «CAF CIDEC S.r.l.» con sede attuale in Roma, piazza Capranica n. 95;

Vista la polizza di assicurazione n. 48980829 stipulata in data 31 gennaio 2007 con la Unipol Assicurazioni, la cui garanzia è prestata con un massimale di € 1.033.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla suddetta istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del rag. Paladino Antonio, responsabile dell'assistenza fiscale dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)* del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché del possesso per l'amministratore unico dei requisiti di cui all'art. 8, stesso decreto;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dal capo V del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e del Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Dispone:

La società «Centro assistenza fiscale CIDEC S.r.l.», in breve «CAF CIDEC S.r.l.» con sede in Roma, piazza Capranica n. 95, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991 e dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come sopra integrato.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale Servizi ai contribuenti e relazioni esterne - Ufficio rapporti con i CAF e altri intermediari per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A04382

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale del territorio di Firenze per il giorno 11 aprile 2007.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: la partecipazione del personale all'assemblea provinciale del pubblico impiego, il giorno 11 aprile 2007, ha comportato il mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'ufficio provinciale del territorio di Firenze, n. 5410 dell'11 aprile e n. 5587 del 13 aprile 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato servizio dell'ufficio; la suddetta assemblea può essere considerata evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 239 in data 23 aprile 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 8 maggio 2007

Il direttore regionale: ANGIÒ

07A04495

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roano e Rotzo della regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione con verbale chiuso in data 17 maggio 2007, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni tenutesi nei giorni 6 e 7 maggio 2007, per il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni specificati in epigrafe e pertanto ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Veneto e alla loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige.

07A04567

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società «Scoccimarro S.p.a.», di Genova all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2007/3228 DAC/CTL del 20 marzo 2007 la società «Scoccimarro S.p.a.», di Genova (rappresentante legale Borgiani Gian Marco, nato a Genova il 22 marzo 1951) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in Genova, via De Marini, 60.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00GET00014Y.

07A04490

Autorizzazione alla società «La Naval Provveditoria S.r.l.» di Vado Ligure all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2007/3230 DAC/CTL del 20 marzo 2007 «La Naval Provveditoria S.r.l.» di Vado Ligure (Savona), (rappresentante legale Colombo Roberto, nato a Genova il 30 agosto 1965) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in Vado Ligure (Savona), via Giulio Bertola s.n.c.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00SVT00002G.

07A04491

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati, ai sensi della delibera n. 417/06/CONS «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati numeri 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione.

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente il completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati numeri 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione che in data 15 maggio 2007 è stato pubblicato sul sito Web dell'Autorità www.agcom.it a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

07A04381

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica di stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Momendol 220 mg».

Estratto provvedimento FV/1/2007 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: MOMENDOL.

Confezioni:

«Momendol» 220 mg compresse rivestite, confezione da 12 compresse, A.I.C. n. 025829084;

«Momendol» 220 mg compresse rivestite, confezione da 24 compresse, A.I.C. n. 025829185.

Titolare A.I.C.: Angelini A.C.R.A.F. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0110/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Le confezioni in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04362

Sospensione su richiesta della ditta dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, rilasciata alla società «Panpharma S.r.l.».

Con la determinazione n. a.M - 64/2007 del 4 maggio 2007 è stata sospesa, su richiesta della ditta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Flumeri (Avellino), zona industriale Valle Ufita, rilasciata alla società «Panpharma S.r.l.».

07A04380

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

In data 14 maggio 2007, alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato),

e le seguenti

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL/FP	(firmato)	CGIL	(firmato)
CISL/FPS	(firmato)	CISL	(firmato)
UIL/FPL	(firmato)	UIL	(firmato)
CIDA/Enti locali	(firmato)	CIDA	(firmato)
DIRER/DIREL	(firmato)	CONFEDIR	(firmato)
CSA (FIADEL/CISAL, FIALP/CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL EELL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASILFADEL)	(firmato)	CISAL	(firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al biennio economico 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

TITOLO I

PARTE ECONOMICA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area dirigenziale 2ª dell'art. 2, dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prescritta dal contratto stesso.

4. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. relativi all'area dirigenziale 2ª, di cui al comma 1.

Capo II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2.

Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall'art. 21, comma 3, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:

a) dal 1° gennaio 2004: € 60,00;

b) dal 1° gennaio 2005: € 81,00.

2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, è rideterminato in € 40.129,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità.

3. È confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2004-2005, gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo stipendio tabellare.

Art. 4.

Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alle date del 1° gennaio 2004 e del 1° gennaio 2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità:

a) € 572,00 al 1° gennaio 2004;

b) € 1.144,00 al 1° gennaio 2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento.

Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.

2. Gli enti, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, possono adeguare il valore della retribu-

zione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, comma 2, del C.C.N.L. del 23. dicembre 1999, come modificati dall'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006, sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di € 10.443,77 e nel valore massimo di € 44.013,47; resta in ogni caso ferma la disciplina prevista dall'art. 27, comma 5, del citato C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 24 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.

5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31 dicembre 2005, sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due voci retributive, nel rispetto delle previsioni dell'art. 28, comma 1, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.

6. Negli enti per i quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal 1º gennaio 2006, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti compensi che gli enti definiscono, previa concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.

Art. 5.

Tredicesima mensilità

1. Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari:

a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 2, comma 2 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;

b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;

c) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita.

3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal 1º gennaio dello stesso anno.

4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, prima del mese di dicembre, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al dirigente nell'ultimo mese di servizio.

6. Nel caso di assegnazione del dirigente, nel corso d'anno, ad altro incarico comportante una retribuzione di posizione di importo diverso da quella connessa al precedente incarico, ai fini della determinazione dell'ammontare della tredicesima mensilità, i ratei giornalieri sono computati, in relazione alla effettiva durata degli incarichi, con riferimento alla retribuzione di posizione per questi stabilita.

7. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non è dovuta al dirigente cessato dal servizio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, oppure a seguito dell'adozione nei suoi confronti degli atti previsti dall'art. 27, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996; nel caso di sospensione dagli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 23-*ter*, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, in relazione alla durata della stessa, i ratei giornalieri della tredicesima mensilità sono computati sulle voci retributive di cui al comma 2, con esclusione della retribuzione di posizione.

8. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima mensilità spettano, comunque, per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. 12 febbraio 2002.

9. Per i periodi temporali di assenza che comportino una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 7.

11. È disapplicata la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2002.

Art. 6.

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. In occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009, le attuali modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato contenute nell'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, saranno oggetto di una complessiva ed approfondita riconsiderazione in relazione all'obiettivo di pervenire a meccanismi più semplici e certi di determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli istituti del trattamento economico accessorio dei dirigenti.

Art. 7.

Disposizioni specifiche per le camere di commercio

1. Allo scopo di assicurare la miglior diffusione di logiche e sistemi di gestione coerenti con il sistema a rete delle camere di commercio e favorire il confronto gestionale tra le stesse, la definizione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, rilevanti ai fini della retribuzione di posizione, avverrà tenendo anche conto del posizionamento degli indicatori di efficienza e qualità dei servizi in base alle metodologie di cui al regolamento di amministrazione e contabilità vigente.

Conseguentemente, la definizione dei criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione, rilevanti ai fini della retribuzione di risultato, avverrà, anche tenendo conto dell'andamento dinamico dei suddetti indicatori. Le aree di valutazione, oltre alle scelte specifiche di ciascuna camera di commercio, si articoleranno con riferimento:

1) al livello di conseguimento degli obiettivi, considerando in via prioritaria gli obiettivi connessi al programma annuale, comuni a tutte le posizioni dirigenziali;

2) ad obiettivi specifici per ciascuna di tali posizioni;

3) ai comportamenti organizzativi, considerando in particolare quelli legati allo sviluppo professionale delle risorse umane ed all'attuazione dei sistemi di valutazione delle stesse.

L'applicazione del presente articolo avviene nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente.

Dichiarazione congiunta n. 1.

Le parti congiuntamente dichiarano che gli incrementi della retribuzione di posizione e di risultato derivanti dall'applicazione dell'art. 4, commi 1, 5 e 6, essendo finanziati con risorse previste ed utilizzate direttamente dal C.C.N.L., non incidono sugli eventuali aumenti delle medesime voci retributive disposti dagli enti, sulla base

di risorse decentrate legittimamente rese disponibili, nel rispetto delle regole stabilite nell'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006.

Dichiarazione congiunta n. 2.

Le parti congiuntamente dichiarano che, in occasione del prossimo rinnovo del C.C.N.L. dell'area della dirigenza II, relativo al quadriennio normativo 2006-2009, si procederà ad uno specifico approfondimento delle problematiche attinenti alla disciplina del trattamento economico del dirigente cui sia stato conferito un incarico *ad interim.* Le parti, inoltre, concordano che si procederà ad una revisione della attuale disciplina concernente l'onnicomprensività del trattamento economico del dirigente, con riferimento alla correlazione tra retribuzione di risultato e i compensi aggiuntivi previsti dalla vigente disciplina contrattuale e normativa.

Dichiarazione a verbale n. 1.

La DIRER/DIREL ritiene che la disciplina prevista dall'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. 19 dicembre 1996 sia applicabile anche al presente contratto.

Dichiarazione a verbale n. 2.

L'organizzazione sindacale CSA ritiene che nel prossimo rinnovo contrattuale della dirigenza del comparto regioni - autonomie locali per il quadriennio 2006/2009, debba essere affrontato anche il problema già evidenziato nel corso della presente trattativa, della estensione della disciplina della «risoluzione consensuale» anche alle ipotesi di mobilità per il quale sottopone la seguente proposta:

proposta di integrazione dell'art. 17 «Indennità di risoluzione consensuale» del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.

La risoluzione consensuale può essere proposta altresì dall'amministrazione o dal dirigente anche in caso di mobilità volontaria di quest'ultimo, purché con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendogli con ciò il diritto ad una indennità concordata volta a compensare gli svantaggi derivanti dal cambiamento affrontato e consentendo all'amministrazione di poter disporre autonomamente di tale vacazione nella dotazione organica o di perseguire il contenimento dei costi per le spese di personale. Tale indennità deve rimanere nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei bilanci dell'ente. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

07A04361

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-117) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.